



Regolamento per la partecipazione ai Corsi di Formazione di Medicina dello Sport di I Livello e per l'iscrizione alla FMSI in qualità di Socio Aggregato

Art. 1 – Principi generali

Possono acquisire la qualifica di Soci Aggregati della FMSI i medici-chirurghi, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, privi del diploma di specializzazione in medicina dello sport, in possesso dei requisiti minimi previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto, che abbiano dimostrato interesse per la medicina dello sport e di potere e volere contribuire al perseguimento delle finalità della FMSI e che abbiano effettivamente partecipato, con valutazione positiva, ad un Corso di Formazione di Medicina dello Sport di I Livello della FMSI (di seguito, Corso).

Art. 2 – Requisiti di ammissione al Corso

Possono essere ammessi a frequentare il Corso esclusivamente coloro i quali dimostrino un concreto ed effettivo interesse al perseguimento delle finalità della FMSI e la potenzialità di apportare un contributo reale e fattivo alla FMSI, in possesso di:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medica;
- c) iscrizione all'Ordine dei Medici;
- d) residenza o domicilio o esercizio dell'attività professionale nella Regione che organizza il Corso, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo della FMSI;
- e) requisiti minimi previsti di cui agli artt.3.11bis e 3.12, lett. b) dello Statuto Federale e 6.6 del Regolamento allo Statuto;
- f) adeguato *Curriculum Vitae*, corredato da dettagliate attestazioni assistite da espressa assunzione di responsabilità ai sensi della normativa applicabile in materia (autocertificazione ex D.P.R. 445/2000) e da idonea documentazione comprovante l'acquisizione di competenze ed esperienze nell'ambito della medicina dello sport ovvero dello sport, purché – in quest'ultimo caso – di interesse significativo.

Per attestazioni dettagliate e per idonea documentazione si intende, a mero titolo esemplificativo, quanto di seguito elencato con precipuo riguardo al punto *ii*):

- i. copia di tesseramento a Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate al CONI o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- ii. copia delle fatture/ricevute fiscali e/o documenti contabili fiscalmente rilevanti relativi al rilascio - in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia - di certificati medici per l'attività non agonistica ovvero per l'attività ludico-motoria;
- iii. attestazioni rilasciate dalla ASL di competenza per l'esercizio di attività di consulenza in ambito medico-sportivo svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia;
- iv. attestazioni rilasciate dal Direttore Sanitario di Istituti/Centri di Medicina dello Sport convenzionati con FMSI ovvero da Collaborating Centers of Sports Medicine della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport operanti in Italia per attività in ambito medico-sportivo svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia per un periodo di almeno quattro mesi;
- v. attestazione rilasciata da parte della Centrale Operativa Territoriale 118 di competenza relativa alle attività di soccorso e gestione delle emergenze in ambito sportivo;
- vi. copia di pubblicazioni inerenti alla Medicina dello Sport editate su riviste scientifiche con *impact factor*
- vii. attestato di partecipazione al Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana.

I Laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport possono partecipare al Corso anche in assenza dell'adeguato Curriculum Vitae, di cui al punto f) del comma 1 del presente articolo.

I neolaureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione professionale possono partecipare al Corso anche in assenza dell'adeguato Curriculum Vitae, di cui al punto f) del comma 1 del presente articolo, previo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico della durata minima di quattro mesi presso una delle Strutture di Medicina dello Sport convenzionate con la FMSI ovvero uno dei Collaborating Centers of Sports Medicine operanti in Italia della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport e rilascio, al termine dello stesso, di una dettagliata dichiarazione da parte del Direttore Sanitario di detta Struttura che attesti l'effettivo e positivo svolgimento del training, l'assiduità della presenza e le esperienze maturate.

Art. 3 – Procedura per l'ammissione al Corso

L'ammissione al Corso è subordinata ad attente verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti minimi specifici di cui all'art.2, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto, nonché della relativa documentazione da parte del Presidente dell'Associazione Medico Sportiva territorialmente competente(di seguito, AMS), del Presidente del Comitato Regionale o

Delegato Regionale organizzatore del Corso (di seguito, CR) e della Commissione Ammissione Nuovi Tesserati della FMSI.

Il candidato che desidera essere ammesso al Corso, almeno 90 giorni prima dell'inizio dello stesso, deve obbligatoriamente inviare a mezzo *e-mail* al Presidente dell'AMS territorialmente competente tutta la seguente documentazione in formato PDF:

- a) domanda di iscrizione al Corso, completa in ogni sua parte e firmata in calce, scaricabile dal sito web federale www.fmsi.it (vedi, Allegato I);
- b) *Curriculum Vitae* contenente dettagliate attestazioni comprovanti l'acquisizione di competenze ed esperienze nell'ambito della medicina dello sport ovvero dello sport, purché – in quest'ultimo caso – di interesse significativo, assistite da espressa assunzione di responsabilità ex D.P.R. 445/2000 e da idonea documentazione allegata a supporto, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.2, comma 3 per i Laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport;
- c) certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici (rilasciato in data non antecedente a 1 anno);
- d) lettera di presentazione di un Socio Ordinario, tesserato alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi;
- e) lettera di presentazione di un Socio Aggregato ovvero di un Socio Ordinario, entrambi tesserati alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, appartenenti alla AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi.

Il Presidente dell'AMS, dopo avere ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, effettua una verifica dei requisiti richiesti e trasmette via *e-mail* tutta la documentazione, unitamente al proprio parere scritto per ciascuna domanda, al Presidente del CR organizzatore del Corso.

Il Presidente CR, ricevute tutte le domande di iscrizione al Corso con l'allegata documentazione e i pareri dei Presidenti AMS:

- a) effettua una puntuale verifica in ordine alla correttezza e alla completezza delle domande di iscrizione e della documentazione allegata a ciascuna domanda di partecipazione;
- b) predispone un parere scritto per ciascuna domanda;
- c) trasmette alla Segreteria FMSI via *e-mail* - con un unico invio contestuale almeno 60 giorni prima dall'inizio del Corso - tutta la relativa documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, il parere del Presidente AMS territorialmente competente e il suo giudizio conclusivo per singolo candidato.

Tutta la documentazione pervenuta alla Segreteria FMSI sarà quindi sottoposta a verifica da parte della preposta Commissione Ammissione Nuovi Tesserati della FMSI.

Art. 4 – Procedura per la valutazione delle domande di iscrizione al Corso da parte della Commissione Ammissione Nuovi Tesserati

La Commissione Ammissione Nuovi Tesserati, per ogni candidato, verifica e valuta:

- a) la completezza della documentazione di cui al precedente art.3;
- b) la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.2;
- c) il parere del Presidente dell'AMS territorialmente competente;
- d) il parere del Presidente CR organizzatore del Corso.

La Commissione Ammissione Nuovi Tesserati trasmette gli atti, congiuntamente al parere favorevole o contrario per ogni candidato di ammissione al corso formativo, al Consiglio Direttivo Federale, al quale è rimessa la decisione definitiva sull'eventuale ammissione al Corso.

Art. 5 – Procedure per l'iscrizione al Corso

La Segreteria FMSI, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Corso, comunica via *e-mail* al Presidente CR organizzatore del Corso l'esito della decisione consiliare con dettaglio dei candidati ammessi.

È cura del Presidente CR informare tempestivamente via *e-mail* tutti i candidati circa l'esito dell'istruttoria di ammissione al Corso, nonché le date di effettivo svolgimento dello stesso.

Il versamento della quota di partecipazione al corso pari a Euro 600,00 - ovvero pari all'importo della quota vigente nell'anno in cui la domanda viene presentata - deve essere effettuato sul conto corrente FMSI dal candidato solamente dopo la ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione al Corso stesso da parte del Comitato Regionale territorialmente competente.

Ove un candidato - che poi sarebbe risultato non ammesso - avesse già erroneamente versato la quota di partecipazione al Corso prima della relativa comunicazione, la FMSI provvederà alla restituzione dell'intero importo alle coordinate bancarie indicate dal candidato stesso.

Gli Specializzandi in Medicina dello Sport possono partecipare al corso versando una quota ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria. La quota di partecipazione al corso versata in misura ridotta, fermo il positivo completamento dell'intero *iter* procedimentale, sarà rimborsata *in toto* allo specializzando in Medicina dello Sport, a seguito della propria partecipazione al primo Congresso Nazionale FMSI utile.

Il candidato ammesso, prima dell'inizio del Corso, deve consegnare al Responsabile del Corso tutta la documentazione in originale di cui al precedente art.3, comma 2, già trasmessa in copia a mezzo *e-mail* al Presidente AMS, e l'attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al Corso.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o inesatta, non sarà consentita al candidato la partecipazione al corso.

Il candidato ammesso che, per valide e comprovate motivazioni, si trovasse nell'impossibilità di partecipare al Corso, dovrà darne comunicazione scritta, almeno 24 ore prima, dell'avvio dello stesso alla Segreteria FMSI che provvederà all'integrale restituzione della quota versata. Successivamente all'inizio del Corso, il candidato ammesso a quest'ultimo, qualora decidesse di ritirarsi e/o non potesse partecipare all'intera durata dello stesso, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

Art. 6 – Il Corso

Il Corso della durata *standard* di ore 30, salvo diverso programma stabilito dal Consiglio Direttivo Federale, è organizzato dal Comitato/Delegazione Regionale in 4 giornate, articolate di norma in due *week-end*, con docenti approvati da FMSI, che utilizzano, a supporto del proprio intervento, materiale didattico predisposto dal Comitato Scientifico-Culturale FMSI per l'ECM.

Il predetto materiale didattico è di proprietà della FMSI e dei rispettivi Autori e non può essere ceduto se non nei limiti e per le finalità del Corso.

Ai fini del superamento del Corso è richiesta a tutti i partecipanti la frequenza effettiva e continuativa, nonché il superamento delle due prove dell'esame finale.

Al fine di consentire ai candidati un'adeguata preparazione, l'esame finale sarà effettuato – di norma – tra i 30 e i 60 giorni successivi al termine del Corso presso la sede che sarà indicata nella convocazione trasmessa via *e-mail*.

La data di effettuazione dell'esame finale è stabilita dal CR organizzatore del Corso in ottemperanza ai termini di cui al precedente comma, salva diversa disposizione del Consiglio Direttivo Federale.

L'esame finale si articolerà in due prove: a) una prova scritta, contenente domande con risposte a scelta multipla, valutata immediatamente dalla Commissione d'esame all'uopo costituita e - solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta con punteggio non inferiore a 80/100 - b) un esame orale, consistente nella discussione con la Commissione di argomenti inerenti al Corso.

La Commissione d'esame è costituita da due docenti del corso e, di norma, dal Presidente del Comitato Scientifico-Culturale FMSI per l'ECM o da un suo delegato.

Nel caso in cui il numero dei candidati che abbiano superato la prova scritta fosse superiore a 30 persone, potranno essere costituite due Commissioni d'esame secondo le modalità e i criteri sopraindicati.

La decisione della Commissione d'esame è sovrana.

Ai candidati che, per valide e comprovate ragioni, non abbiano potuto sostenere l'esame finale è riconosciuta la possibilità, per un'unica volta, di sostenere l'esame finale al primo corso successivo che si terrà nella propria regione, salvo deroghe del Consiglio Direttivo Federale.

I candidati che non superano l'esame finale dovranno essere ammessi e partecipare *ex novo* – secondo quanto previsto dal presente Regolamento – al Corso.

Art. 7 – Procedura di iscrizione alla FMSI in qualità di Socio Aggregato

Il candidato, successivamente alla comunicazione di positivo superamento del Corso da parte della Segreteria FMSI, per completare l'iter procedimentale finalizzato al tesseramento in qualità di Socio Aggregato, deve presentare alla FMSI tutta la documentazione prevista, scaricabile dal sito web federale www.fmsi.it, completa delle dichiarazioni in ordine a quanto prescritto dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto (vedi, Allegato II).

La domanda di iscrizione alla FMSI, completa degli allegati ivi richiamati e corredata dalla ricevuta di versamento della quota di Euro 100,00 ovvero della quota vigente nell'anno in cui la domanda viene presentata, deve essere indirizzata al Presidente dell'AMS territorialmente competente che, previa attenta verifica dei requisiti richiesti, la sottoscrive per accettazione e la trasmette all'Ufficio Tesseramento FMSI.

La domanda di tesseramento, nello specifico, deve essere accompagnata dalle lettere di presentazione di almeno 3 (tre) Soci, tesserati da almeno 8 (otto) anni alla FMSI e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità di seguito disposte.

Le lettere di presentazione di cui al precedente art.3, comma 2, lettere d) ed e), sono ritenute valide anche ai fini dell'iscrizione alla FMSI, a condizione che non siano stati compiuti dall'aspirante Socio Aggregato – nel periodo che intercorre fra la fase di richiesta di ammissione al Corso e quella di richiesta di tesseramento – fatti e/o atti che possano determinare una qualsiasi violazione delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari FMSI e/o la perdita degli altri requisiti richiesti.

Nel caso in cui tali fatti e atti fossero riferiti, a mero titolo esemplificativo, a qualsiasi organo, ente o soggetto appartenente a FMSI, ad altre Federazioni Sportive Nazionale e/o al CONI e/o accertati dai predetti organi, enti o soggetti, le lettere di presentazione, di cui al precedente art.3, comma 2, lettere d) ed e), nonostante l'effettiva frequenza e il positivo superamento del Corso, devono essere obbligatoriamente e nuovamente rilasciate da:

- un Ordinario, tesserato alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, quale componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi;
- un Ordinario oppure un socio Aggregato, entrambi tesserati alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, appartenenti alla detta AMS.

La terza lettera di presentazione deve essere sempre rilasciata, unicamente in fase di tesseramento alla FMSI, da un componente del Consiglio Direttivo Federale in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Tutta la documentazione afferente la domanda di tesseramento alla FMSI è esaminata dalla Commissione Ammissione Nuovi Tesserati che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto.

La Commissione trasmette quindi un parere - favorevole o contrario - sull'accettabilità della richiesta di tesseramento al Consiglio Direttivo Federale al quale spetta la decisione definitiva sull'eventuale tesseramento del richiedente.

Dopo l'eventuale approvazione del Consiglio Direttivo Federale, con apposito provvedimento deliberativo, l'Ufficio Tesseramento FMSI invia a coloro ai quali è stato espresso parere favorevole la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione alla FMSI.

Art. 8 – Mantenimento dello *status* di Socio Aggregato

I Soci Aggregati, ai fini del mantenimento della propria qualifica, devono partecipare all'attività formativa e di aggiornamento disposta e organizzata dalla FMSI e, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Federale, devono conseguire un numero minimo di 30 "crediti formativi FMSI" per ogni biennio successivo all'iscrizione alla FMSI (vedi, Allegato III).

Ferme le cause di cessazione di appartenenza alla FMSI in ordine alle quali si rimanda alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, l'omessa partecipazione alla detta attività formativa ovvero la partecipazione alla stessa senza il conseguimento del numero minimo di crediti formativi FMSI in un biennio determina la perdita dello *status* di Socio Aggregato.

In caso di perdita dello *status* di Socio Aggregato FMSI, ai fini di una successiva ed eventuale re-iscrizione alla FMSI nello stesso ruolo, è necessario effettuare una nuova procedura di ammissione al Corso secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

I Soci Aggregati che raggiungono la quota di 85, sommando alla loro età anagrafica gli anni di consecutivo tesseramento alla FMSI, pur essendo favorita e auspicabile la partecipazione all'attività formativa e di aggiornamento disposta e organizzata dalla FMSI, non sono tenuti al raggiungimento dei 30 crediti formativi.

Art. 9 – Disposizione finali

Il presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale della FMSI.

Il candidato, con la presentazione e con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Corso, accetta che tutte le controversie insorte e/o che potessero insorgere tra le parti in ordine al presente Regolamento, comprese quelle relative alla sua validità, alla sua interpretazione e alla sua applicazione, saranno devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri. Due componenti sono designati dalle parti uno per ciascuna. Il terzo, con funzioni di Presidente, è

nominato su accordo degli arbitri nominati dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo membro, vi provvederà su istanza della parte più diligente il Presidente del CONI. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a tutte le norme statutarie e a tutte le previsioni regolamentari della FMSI che coloro i quali intendono prendere parte al Corso di Medicina dello Sport di I Livello al fine di acquisire e mantenere lo *status* di Socio Aggregato dichiarano di ben conoscere e di accettare con la presentazione e con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Corso.